Pubblicato il 31/01/2025

N.

N. <u>00696</u> /<u>2025</u> REG.PROV.CAU. N. <u>00213/2025</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2025, proposto da

A.N.M.E.D., Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere, Analitikon Chimicaclinica e Batteriologica del Dott. Caradonna Gabriella e C. Società in Nome Collettivo, Studio di Patologia Clinica Dott. Manfrè, Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Ssa Gisella Trifilò, Laboratorio Analisi D'Angelo S.r.l., Analisi Cliniche Sas di Santonocito Marcella, Laboratiorio Analisi Dott.Sse Rosa Damanti e Silvia Parla Snc, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Michele Boreale Sas, Laboratorio Analisi Labnef S.r.l., Tielle Diagnostyc S.r.l., Florilab S.r.l., Centro Analisi Cliniche S.r.l., Centro di Biodiagnistica del Dott. di Natale Gaetano e C Sas, Laboratorio Analisi Adamo S.r.l., Centro Emodiagnostico Analisi Cliniche Santi Bivona S.r.l.s, Laboratorio Analisi Cliniche Green S.r.l., Analisi Cliniche Centro Fleming S.r.l., Abc Laboratorio Analisi Biologiche & Cliniche Snc, Aesculapivs S.r.l. Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Laboratorio Analisi Cataldi S.r.l., Laboratorio Catalioto Maria S.r.l., Centro Medico Diagnostico Empedocle S.r.l., Laboratorio Catalioto Maria S.r.l., Centro Medico Diagnostico Empedocle S.r.l.,

0213/2025 REG.RIC.

Laboratorio Analisi Biocliniche Check – Up Dott.Ssa Fornarotto S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche di Adamo Emilio Carmelo & C. Snc, Laboratorio Analisi Cliniche di Falletta & C. Sas, Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Laboratorio Analisi il Nucleo S.A.S, Laboratorio Santa Rita Snc, Medical Center S.r.l., Micro-Bios S.r.l., Polidiagnostical Center Sas, Laboratorio Analisi Cliniche Sanilab Snc, Studio Diagnostico S. Lucia" Analisi Cliniche" della Dr. Ssaviviana Cozzo & C. Snc, Tasca Analisi Cliniche S.r.l., Analisi Cliniche Dott. Accordino F. & Dott. La Bella C. Snc, Interlandi S.r.l., Laboratorio Analisi Dott. Michele Piombino Sas, Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Inghirami S.r.l., 42. Labor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe, Milena Pescerelli, Claudia Figliolia, Mario Figliolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Lazio, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, Regione Calabria, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Regione Campania, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Molise, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento,

Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Rosato, Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 cpa

- del Decreto del Ministero della Salute del 25/11/2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/2024 avente ad oggetto "Definizione delle tariffe relative all"assistenza specialistica ambulatoriale e protesica" ivi inclusi i relativi allegati (all. 1 relazione illustrativa e metodologica, all. 2 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (docc. 1, 1A, 1B)
- di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale ed in particolare, ove occorra, dell'Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 14/11/2024, sullo schema di decreto (doc. 2), nonché del parere dell''Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali (Agenas) del 28/10/24 prot. n. 2024/0012537 (doc. 3);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Puglia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto del 25 novembre 2024, recante "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica" (pubblicato in GU - Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024) che: stabilisce le modalità e i criteri per la definizione e l'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie; prevede che, con apposito decreto, vengano individuati i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare; determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome". Sempre con decreto sono apportate periodiche revisioni del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe "tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi";

Visto il ricorso notificato in data 7 gennaio 2025 con cui ANMED ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto decreto;

Rilevato che con decreto *inaudita altera parte* n. 71 del 10 gennaio 2025 è stata respinta l'istanza cautelare;

Viste le memorie di costituzione del Ministero della Salute e della Regione Puglia; Considerato - conformemente a quanto già rilevato dalla Sezione con l'ordinanza n. 7998/2023 confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 471/2024 - che non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atteso che si tratta, all'evidenza, per quanto attiene alla posizione della ricorrente e all'interesse di cui

importi di cui trattasi sul relativo fatturato complessivo;

Considerato, altresì, quanto al predetto profilo del *periculum*, che, comunque, proprio in considerazione della delicatezza e complessità della questione, alla presente c.c. si è proceduto direttamente alla fissazione dell'udienza pubblica del 27.5.2025 ai fini della trattazione nel merito degli altri ricorsi con richiesta cautelare, che è stata pertanto rinunciata, e aventi il medesimo oggetto e analogo contenuto, udienza che viene interamente dedicata alla predetta questione, e che, pertanto, in tempi relativamente brevi, compatibilmente con il carico della sezione, si perverrà alla definizione nel merito del contenzioso che interessa;

Ritenuto pertanto di respingere l'istanza cautelare;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge l'istanza cautelare.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle amministrazioni costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

N. 00213/2025 REG.RIC.

L'ESTENSORE Francesca Ferrazzoli IL PRESIDENTE Maria Cristina Quiligotti

II CECDETADIO